



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 25-03-2014

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - IMPOSTA UNICA
COMUNALE

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella Residenza Comunale per determinazione della Sindaca si è riunita il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

CONTE SILVIA	Presente
FAVARO RADAMES	Presente
GIOMO RAFFAELA	Presente
ALBERTIN PAOLO	Presente
PERAZZA FRANCESCA	Presente
FOFFANO GIANNI	Presente
PAVAN ROBERTO	Presente
TASCHIN EMANUELE	Presente
DE GOBBI LUISA	Presente
VARIN LUIGINO	Assente
FANTON UBALDO	Assente
BALDONI CRISTINA	Assente
CESARATO ALESSANDRO	Presente

E' presente alla seduta l'assessore esterno Guido Sartoretto.

Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

DE GOBBI LUISA

CESARATO ALESSANDRO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Per la trascrizione della discussione si rimanda alla delibera di Consiglio comunale n. 7 della stessa seduta avente per oggetto: “IUC Imposta Unica Comunale – determinazione rate, scadenze di versamento e modalità di gestione del tributo per l’anno 2014 per le componenti TASI e TASI”.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 – legge di stabilità 2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- ✚ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- ✚ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- 1. IMU (imposta municipale propria)**
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- 2. TASI (tributo servizi indivisibili)**
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- 3. TARI (tributo servizio rifiuti)**
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTE:

- ✚ la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 23.05.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;
- ✚ la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 27.11.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

STABILITO che:

1. il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;
2. il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

CONSIDERATA la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RITENUTO di conseguenza opportuno adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo integralmente il regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.5.2012 che pertanto ha validità sino al 31.12.2013, sostituendo altresì il Regolamento TARES vista la sua abrogazione con il comma 704 della già citata legge di stabilità 2014, con il Regolamento relativo al nuovo regime introdotto con la TARI, e disciplinando il nuovo tributo TASI legato al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

DATO ATTO che la più volte citata legge 147 del 27.12.2013 ha in sostanza diviso per argomenti i commi dell’art. 1 e più precisamente:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATI in particolare, i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Comma 682:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Comma 683:

Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Comma 688:

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 689:

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Comma 690:

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 691:

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

Comma 692:

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2014 con la quale sono state disposte nei mesi di luglio e dicembre le scadenze dei versamenti per la componente TARI, e il 16 giugno e 16 dicembre per la componente TASI e IMU;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) rimarrà a favore dell'Ente Gestore, mentre per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) sarà effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla :

- ✚ approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
- ✚ determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
- ✚ determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)
- ✚ determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO il decreto ministeriale del 13.02.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2014 ha stabilito che, per l'anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole della Revisora in data 19 marzo 2014;

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti a favore, n. 1 astenuto (Cesarato Alessandro) espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che il regolamento IUC provvede al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 2) di approvare e adottare l'allegato Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU Imposta Municipale Propria – TASI Tributo Servizi Indivisibili – TARI Tributo servizio Rifiuti – che, conseguentemente, risulta essere parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Infine, con voti n. 9 a favore, n. 1 astenuto (Cesarato Alessandro) espressi in modo palese per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d'Altino, 17-03-2014

Il Responsabile del Servizio
CARRETTIN ROSANNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d'Altino, 17-03-2014

Il Responsabile del Servizio
CARRETTIN ROSANNA

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente
CONTE SILVIA

Il Segretario Generale
IACONO LUIGI

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. _____ Reg.Publ., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

La funzionaria delegata
BEDIN GIULIANA

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Il _____

La funzionaria delegata
BEDIN GIULIANA